

16 novembre 2020

Marina Colaizzi – Ministero dell’Ambiente

La salvaguardia delle gestioni in forma autonoma (ex art. 147, co. 2bis, D.Lgs. 152/2006)

METTIAMOCI IN RIGA



Inquadramento normativo ed effetti sul SII





Inquadramento di riferimento

La normativa vigente in materia di servizio idrico integrato (SII) prevede:

- l'integrazione orizzontale della governance (Ambiti territoriali ottimali) e della gestione (gestore unico);
- l'integrazione verticale del servizio comprendente i tre segmenti (acquedotto fognatura e depurazione);
- la distinzione dell'attività di indirizzo, controllo e regolazione da quella gestionale;
- Una regolazione tariffaria, contrattuale, contabile e di qualità tecnica omogenea affidata ad ARERA



IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- ❖ **è un servizio di rilevanza economica** (art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006), o meglio un servizio di interesse economico generale (come riconosciuto a livello comunitario) **e come tale deve essere finanziariamente autonomo**. Pertanto la relativa tariffa deve concorrere al finanziamento degli interventi. I finanziamenti pubblici devono essere un complemento e non l'unica fonte di copertura;
- ❖ è sottoposto alle **regole della concorrenza**;
- ❖ **può essere affidato** ad un gestore unico, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di SIEG, **mediante gara o a società mista o in house**. Il contratto di affidamento è regolato da una convenzione tra Ente di Governo d'ambito e gestore affidatario (redatta secondo un modello standard emanato dall'ARERA);
- ❖ deve rispettare il **vincolo dell'equilibrio economico-finanziario**.



DEROGA AL PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA GESTIONE



L'art. 147 comma 2bis del D.lgs. 152/2006

fa salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma, esistenti nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.



Il modello di gestione non può essere scelto arbitrariamente dai Comuni in quanto le funzioni in materia di SII, ivi compreso l'affidamento dello stesso, sono state trasferite agli enti di Governo d'ambito (ex Autorità d'ambito), e pertanto **agli enti locali non è riconosciuto il potere di autodeterminazione** (Cfr. C. Cost. n. 246/2009).

Spetta all'EGATO la verifica dei presupposti per il riconoscimento delle deroghe.

La salvaguardia della forma di gestione esistente non sottrae la gestione stessa alla regolazione e controllo a livello nazionale che fa capo ARERA

DEROGA AL PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA GESTIONE

LETTERA A)

Gestioni in forma autonoma, anche in economia per comuni montani sotto i mille abitanti

LETTERA B)

Gestioni in forma autonoma, senza vincolo di popolazione o territoriale, purché ricorrano tassativamente specifiche condizioni previste dalla norma da valutare, caso per caso, a cura dell'EGATO

Art. 147, co 2bis – let. A) Comuni montani sotto I 1000 abitanti

è una disposizione che «attiene alla tutela dell'ambiente, con prevalenza rispetto alla materia dei servizi pubblici locali, perché giustifica la possibilità di deroghe all'unicità della gestione del servizio sul piano soggettivo, in ragione dell'elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica delle zone comprese nei territori delle comunità montane», per cui è possibile che « i Comuni minori appartenenti alle comunità montane possono non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato, e cioè che la gestione del servizio sia operata direttamente da parte dell'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico controllata dallo stesso Comune» (sentenza C. Costituzionale n. 246 del 2009) .

La norma consente ai comuni montani, collocati in territori con caratteristiche orografiche e morfologiche vaste e complesse, di erogare direttamente il servizio idrico alla comunità in ragione proprio delle loro caratteristiche territoriali e perché non sarebbe economicamente vantaggioso e conveniente la loro adesione al SII (l'ex art. 148 del d.lgs. 152/2006 poneva vincoli e condizioni tassative la cui valutazione, sostanzialmente, veniva rimessa alle allora Autorità d'ambito che dovevano dare il consenso alla gestione autonoma del servizio idrico). Ovvero, la gestione unica per questi comuni potrebbe non garantire l'economicità e l'efficienza del servizio.

Art. 147, co 2bis – let. B)

ART. 147, COMMA 2 BIS
LETTERA B)

riconducibile anch'essa alla tutela ambientale, pone limiti tassativi e simultanei che devono essere verificati all'entrata in vigore della nuova disposizione e contestualizzati nel quadro amministrativo di riferimento così come disciplinato dalle norme vigenti la legge statale ha previsto in risposta ad esigenze di natura territoriale, ambientale e socio-economica, può dirsi correttamente applicata laddove le situazioni siano valutate e apprezzate secondo i richiamati canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Ovvero il Legislatore ha voluto salvaguardare quelle gestioni che diano prova di garantire l'efficienza nell'uso della risorsa e per le quali un qualsiasi altro gestore non possa fare meglio di quanto già non faccia il soggetto che la norma ha voluto salvaguardare.



sono da considerarsi "esistenti" le sole gestioni in forma autonoma attuate dai Comuni attraverso l'affidamento in house ad enti ad essi strumentali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalle norme nazionali e comunitarie in materia, al fine di garantire un servizio essenziale alla cittadinanza in assenza dell'Ente di governo d'ambito o del mancato affidamento del SII al gestore unico.

La società in house gestisce i tre segmenti
Acquedotto
Fognatura e depurazione

Non prevede il vincolo
territoriale e di popolazione
residente;
Non è ammissibile la gestione in
economia,

METTIAMOCI
IN RIGA

CONCLUSIONI



LA SALVAGUARDIA NEL CASO DELLA LETTERA B

risponde ad un criterio di virtuosità, in quanto i comuni possono gestire autonomamente il SII se il competente Ente di governo d'ambito accerti, contestualmente che:

- l'approvvigionamento idrico avviene da fonti qualitativamente pregiate;
- le sorgenti ricadono in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Vi sia l'utilizzo efficiente della risorsa e sia garantita la tutela del corpo idrico;
- Non siano oggetto di procedure d'infrazione per mancata o difforme attuazione della direttiva 91/271/CEE;
- La gestione contempla tutti e tre i segmenti (Acquedotto, fognatura e depurazione)
- Vi sia a monte il presupposto di una gestione autonoma esistente legittima..



L'interpretazione e applicazione dell'art. 147, co. 2 bis, trattando una deroga alla disciplina relativa all'organizzazione del servizio idrico integrato e all'affidamento dello stesso, deve essere stringente e applicabile solo ai casi "che presentano contestualmente" le caratteristiche richiamate dalla norma, ivi compresa la "tutela del corpo idrico".

Le specifiche e tassative condizioni previste dalla norma derogatoria al principio di unicità della gestione devono intendersi necessarie e imprescindibili e come tali devono essere di stretta interpretazione, anche al fine di non deprimere o annullare gli sforzi e la volontà del legislatore indirizzati, fin dalla legge Galli del 1994 (L.36/94) istitutiva del servizio idrico integrato, all'integrazione verticale del servizio (composto da acquedotto, fognatura e depurazione) e all'industrializzazione dello stesso



Consiglio di Stato, Sez. V,
26/8/2020 n. 5237

L'efficienza del servizio è uno dei presupposti per poter configurare l'eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria. La fattispecie prevista dall'art. 147, c. 2-bis del d.lgs. n.152/2006 consente, infatti, solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del SII; si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l'effetto di vanificare il principio dell'unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa

Le gestioni salvaguardate sono sottoposte:

- alla normativa di settore;
- alla disciplina regolatoria, contabile, tariffaria e di qualità tecnica di ARERA;
- alla pianificazione d'ambito;
- alla disciplina e agli obblighi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 di attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e del DM 14 giugno 2017 (recepimento della direttiva (UE)1787/2015);
- ad ogni altra disciplina normativa e regolatoria presente e futura in materia di servizio idrico integrato.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE